



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - STELLA GIOVANNI

Seduta del 15/04/2021

FATTO

Con il ricorso la ricorrente espone quanto segue:

- nel novembre 2004 stipulava con l'intermediario il contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto n. ***949;
- nel 2011 estingueva anticipatamente il finanziamento, dopo il pagamento della rata n. 81;
- dopo aver presentato reclamo ed avendo ricevuto un riscontro ritenuto insoddisfacente, la cliente ha presentato ricorso chiedendo il rimborso delle commissioni e degli altri oneri non maturati al momento della anticipata estinzione del finanziamento per € 2.736,00, a titolo di commissioni finanziarie, di commissioni accessorie e di premio assicurativo. È inoltre richiesto il rimborso delle spese legali, per € 250,00.

Con le controdeduzioni l'intermediario ha asserito che:

- il ricorso è inammissibile per incompetenza temporale;
- il finanziamento si è interrotto per effetto della cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente e ciò integra una ipotesi di decadenza del beneficio del termine e non di anticipata estinzione del contratto ex art. 125 *sexies* del TUB;
- è infondata anche la richiesta di rimborso delle spese legali, data la natura seriale del ricorso.

Con le conclusioni l'intermediario chiede pertanto di dichiarare inammissibile il ricorso per incompetenza temporale dell'ABF in relazione al contratto di finanziamento n. ****949 del



05/11/2004; respingere le richieste di rimborso tutte avanzate in quanto infondate in fatto e in diritto.

Il cliente ha presentato repliche, in cui ha richiamato gli argomenti già svolti nel ricorso.

DIRITTO

In via preliminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, avente ad oggetto un finanziamento stipulato nel 2004 ed estinto anticipatamente nel 2011, per incompetenza temporale del Collegio non appare accoglibile.

Infatti, per costante orientamento di questo Collegio, il momento di conclusione del contratto rileva solo se il ricorrente prospetta un vizio genetico del rapporto, mentre nel caso in esame la causa *petendi* ed il *petitum* sono relativi alla esecuzione del contratto in un momento successivo al 1° gennaio 2009, data da cui è prevista la competenza temporale dell'ABF.

Sempre in via preliminare, l'intermediario nega il diritto della cliente alla restituzione della quota delle commissioni e dei costi non maturati, in quanto il contratto sarebbe cessato non a seguito di una estinzione anticipata volontaria, ma della decadenza del beneficio del termine conseguente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

L'eccezione è infondata.

Il contratto prevede sul punto che *"in caso di risoluzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro...la mutuante potrà chiedere la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine del mutuatario"*. In separata clausola il contratto prevede anche espressamente per il cliente la facoltà di estinzione anticipata del rapporto.

Premesso che sono prodotti agli atti - da parte della cliente - il conteggio di anticipata estinzione e la quietanza liberatoria (che non fanno riferimento alla decadenza della ricorrente dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.) e che l'intermediario non fornisce evidenza di aver inviato alcuna comunicazione ex art. 1186 c.c., l'orientamento di questo Arbitro è costante nel ritenere che il cliente abbia diritto alla riduzione del costo del credito, ai sensi dell'articolo 125 *sexies* del TUB, anche nell'ipotesi in cui - come è verosimilmente avvenuto nel caso di specie - il finanziamento sia stato estinto per mezzo del TFR versato dal datore di lavoro.

Risulta applicata, inoltre, dall'intermediario la penale di anticipata estinzione nella misura contrattuale dell'1% (non contestata nel ricorso).

In merito all'estinzione anticipata del prestito avvenuta tramite il versamento del TFR, si precisa che è orientamento dei Collegi ritenere che il ricorrente ha anche in questo caso diritto all'equa riduzione del costo del finanziamento e alle relative restituzioni. Cfr., *ex multis*, la decisione n. 9617/18 del Collegio di Bologna: *"In merito all'estinzione anticipata del prestito avvenuta tramite il versamento del TFR da parte del datore di lavoro (cfr. lettera dell'intermediario del 14 luglio 2017, allegata al ricorso), è orientamento costante dei Collegi ABF ritenere che anche in questo caso il ricorrente ha diritto all'equa riduzione del costo del finanziamento e alle relative restituzioni (cfr., ex multis, la decisione n. 3488/2017 del Collegio di Roma: "come da costante giurisprudenza dell'Arbitro, l'art. 125 sexies, co. 1, T.U.B., trova applicazione non solo nel caso in cui il consumatore si avvalga discrezionalmente della facoltà di estinzione anticipata ma anche quando, a seguito della cessazione del rapporto d'impiego, il finanziamento si estingua mediante la corresponsione da parte del datore di lavoro del TFR)"*.

Nel merito, il Collegio osserva innanzitutto che in materia di cessione del quinto è intervenuta di recente, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa



C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: “*se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto*”.

Sebbene, per quanto si dirà in seguito, il principio enunciato dalla Corte di Giustizia non risulti avere una diretta incidenza sulla fattispecie in esame, pare opportuno per completezza richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte di Giustizia e l’interpretazione dell’art.125 sexies TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 “*letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l’articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione*”;

- “*...la direttiva 2008/48...mira a garantire un’elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti*”.

La CGUE ha osservato, fra l’altro, che:

- “*l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto*”;

- occorre infatti evitare “*il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito*”, riducendo “*al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto*”;

- è “*molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto*”;

- “*includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito*” poiché “*l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito*” e che “*nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito*”.

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: “*occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del*



credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d'Italia, con le *“linee orientative”* oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha fornito il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”*.

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*.

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *“occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.”*, ha ritenuto in particolare che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.

Circa le conseguenze dell’interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”*.

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*.

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Tutto ciò premesso, nel caso di specie non risulta la presentazione all’ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell’estinzione anticipata. La cliente ha presentato altro ricorso, prot. 0019139/21, tramite il medesimo procuratore e contro lo stesso intermediario, ma per diverso contratto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La cliente allega al ricorso un conteggio estintivo, elaborato dopo la scadenza di 81 rate su 120 complessive. Produce altresì la liberatoria attestante l'anticipata estinzione del finanziamento (cfr. all.ti ricorso).

Il contratto prevede le seguenti condizioni economiche (oggetto di contestazione):

- commissioni intermediario incaricato € 4.878,00;
- polizza vita e rischio impiego € 1.753,45;
- spese fisse € 1.788,86.

Gli oneri addebitati alla cliente sono privi di descrizione all'interno del contratto. In tali ipotesi, l'orientamento dei Collegi è nel senso di attribuire natura *recurring* a tutte le commissioni, con conseguente applicazione del criterio *pro rata temporis*.

Per quanto concerne il premio assicurativo, è agli atti il modulo di adesione alla copertura sottoscritto dalla cliente.

Non risultano, invece prodotte le condizioni generali di assicurazioni e pertanto non si riscontra negli atti l'applicabilità di un metodo di rimborso dei premi alternativo al *pro rata temporis*.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e in assenza di costi *up front*, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 24.060,00	Tasso di interesse annuale	6,32%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	271,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	32,50%
Data di inizio del prestito	31/12/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	12,26%

rate pagate	81	rate residue	39	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese fisse (comprensive spese di istruttoria, gestione)				1.788,86	Recurring	32,50%	581,38		581,38
Commissione intermediario incaricato				4.878,00	Recurring	32,50%	1.585,35		1.585,35
Polizza vita e rischi impiego				1.753,45	Recurring	32,50%	569,87		569,87
								TOTALE:	2.736,60

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo residuo risultante dalla tabella è pari alla somma richiesta dalla cliente.

Si fa presente che dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

La parte ricorrente domanda anche il pagamento degli interessi legali e il rimborso delle spese di difesa.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13); non, invece, la rifusione delle spese di assistenza tecnica, posto che l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza l'assistenza di un legale o consulente e che, nel caso di specie, attesa la frequenza con cui la questione viene sottoposta al Collegio, difetta altresì il requisito della complessità della materia (v., ad es., Coll. Milano n. 3613/15 e n. 3481/2015).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.737,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA